

REGOLAMENTO (CE) N. 1273/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1995

recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, lettera b), l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che la situazione monetaria ha reso necessario il ricorso a periodi di riferimento di conferma, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che la durata di tali periodi è di dieci giorni a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 996/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli⁽⁵⁾, il periodo di conferma iniziato il 25 aprile 1995 termina il 24 maggio 1995;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1161/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il numero dei periodi di riferimento supplementari nel contesto del regime agrimonetario⁽⁶⁾, il 25 maggio 1995 è stato istituito un periodo supplementare di conferma;

considerando che le turbolenze monetarie a cui si assiste non permettono la fissazione a breve termine dei tassi rappresentativi di mercato ad un livello relativamente

stabilizzato e, di conseguenza, dei tassi di conversione agricoli, in particolare per il franco belga e lussemburghese; che, stando così le cose, è opportuno prorogare la durata di uno dei periodi di conferma, nei limiti previsti all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che per ridurre la sussistenza prolungata di divari bilaterali consistenti, è tuttavia opportuno eliminare ogni dieci giorni i divari monetari negativi medi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1068/93, il periodo di conferma che ha inizio il 25 maggio 1995 scade il 23 giugno 1995.

Articolo 2

I divari monetari negativi calcolati rispetto alla media dei tassi dell'ecu dei dieci giorni precedenti sono ridotti a zero dalla Commissione il 4, il 14 e il 24 giugno 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 1.